



COMUNE DI MAZZE'
 PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 16/05/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno **duemilatredici** addi **sedici** del mese di **maggio**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|----------------------------------|----------|
| COMERRO Teresio - Sindaco | Sì |
| ARNODO Alessandro - Vice Sindaco | Sì |
| BRUNO Paolo - Assessore | No |
| CALOSSO Diego - Assessore | Sì |
| FORMIA Marino - Assessore | Sì |
| MONDINO Luca - Assessore | Sì |
| MORIZIO Carlo - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 6 |
| Totale Assenti: | 1 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI.

Assume la presidenza il Signor COMERRO Teresio, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che, all'articolo 33, testualmente recita:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonchè a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie" che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- La Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti;

- La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Evidenziato inoltre che la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR la quale precisa altresì che ;

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art.19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio c.a.;

Visto l'art. 23 comma 5 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che dispone: "L'articolo 33 comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31-3-2012 (data poi prorogata al 31-3-2013 in forza dell'art. 29 comma 11-ter di conversione del succitato D.L.)

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28-3-2013 per quanto relativo al comune di Mazzè e con le rispettive deliberazioni di Consiglio comunale per quanto relativo ai comuni di Verolengo, Rondissone e Villareggia è stato formalmente stabilito di procedere alla costituzione di un'unica centrale di Committenza intercomunale atta a svolgere le funzioni di legge richiamate accertato che la popolazione complessiva dei quattro Enti comunali supera ampiamente il numero di 5000 abitanti;

Verificato che, sempre con le stesse deliberazioni di Consiglio Comunale è stato altresì approvato lo schema di accordo funzionale intercomunale (modalità operative di funzionamento della Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.) predisposto dai relativi Uffici Tecnici comunali e composto di 9 articoli ;

Rilevato che il suddetto accordo funzionale intercomunale consente di poter effettuare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Verificata la necessità di dotarsi di specifico regolamento atto a disciplinare i vari aspetti relativi al funzionamento della Centrale Unica di Committenza intercomunale;

Vista l'allegata bozza di regolamento predisposta dagli uffici comunali composta di n. 12 articoli e ritenuta meritevole di approvazione ;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della succitata bozza di regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza costituita tra le Amministrazioni comunali di Mazzè , Rondissone , Verolengo e Villareggia;

Visti il vigente Statuto comunale ed il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi che disciplina, tra gli altri aspetti, l'articolazione della struttura organizzativa del Comune;

Dato atto che l'approvazione del Regolamento oggetto della presente deliberazione è competenza della Giunta Comunale in qualità di regolamento di organizzazione del servizio centrale unico di committenza;

Considerato che sono presenti n. 6 membri su n. 7 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, e' stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile rispettivamente del servizio tecnico e del servizio finanziario, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, la bozza di regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza, composta da n. 12 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, atto a disciplinare i vari aspetti relativi al funzionamento della Centrale Unica di Committenza intercomunale costituita fra le Amministrazioni comunali di Mazzè, Rondissone, Verolengo e Villareggia ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, dell'articolo 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 e ss.mm.ii.;

2) di dare mandato ai Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Verolengo in qualità di ente capofila.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica del servizio:
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Carra

b) alla regolarità contabile del servizio:
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
COMERRO Teresio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N. Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 16-mag-2013

- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
- ha acquistato efficacia il giorno _____ avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____ in data _____ (art. 127, comma 2, TUEL 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI
